

ILARIA RIVA

LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL
CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO
QUALE ATTO DI ACCETTAZIONE
DELL'EREDITÀ?

SOMMARIO: 1. La prova della qualità di erede nell'ordinamento giuridico italiano.
– 2. I limiti del certificato successorio europeo. – 3. Il certificato successorio europeo quale atto di accettazione dell'eredità. – 4. Riflessi applicativi.

1. Tra le novità più rilevanti ed apprezzabili del Regolamento UE n. 650/2012 sulle successioni internazionali¹ vi è la creazione del 'certificato successorio europeo' (d'ora innanzi, anche CSE), un documento di legittimazione rilasciato da una pubblica autorità (in Italia, un notaio²), grazie al quale soggetti coinvolti a vario titolo in successioni per causa di morte (nella specie, eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori di eredità) potranno più agevolmente far valere la propria qualità e i propri poteri in altri

¹ Regolamento UE n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione UE n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014.

² Cfr. articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*).

Stati membri. Il certificato è infatti riconosciuto in ciascuno Stato aderente senza alcuna formalità, ma potrebbe verosimilmente essere riconosciuto, alla stregua di un atto pubblico o di un provvedimento giurisdizionale (a seconda dell'autorità e del procedimento di rilascio), anche da Paesi terzi³.

Si tratta di un istituto di grande impatto pratico e teorico. Esso mira a risolvere un problema assai ricorrente per gli eredi quando nell'asse ereditario si trovino ad esempio beni situati in Stati diversi, o conti correnti aperti o cassette di sicurezza collocate presso istituti di credito esteri. Una pur giustificabile cautela da parte degli operatori determina molto spesso il frapporsi di ostacoli al libero esercizio dei diritti ereditari da parte dei soggetti legittimati e un diffuso timore nei terzi eventuali acquirenti di beni di provenienza ereditaria. Il certificato successorio europeo crea una presunzione di legittimazione, in virtù della quale chi nel certificato risulta essere erede si presume abbia tale qualità e i connessi poteri.

Più nel dettaglio, è previsto che «chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestata in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave» (art. 69, par. 3), e inoltre che «se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestata nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave» (art. 69, par. 4).

³ In Svizzera, ad esempio, sono stati riconosciuti certificati successorii europei rilasciati da notai italiani alla stregua di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Merita di essere sottolineata la peculiarità di una normativa europea, e nella specie di un regolamento europeo di diritto internazionale privato, che introduce negli ordinamenti nazionali uno strumento di diritto materiale, con effetti probatori e sostanziali molto rilevanti.

Con l'entrata in vigore del Regolamento in parola il sistema giuridico italiano si è invero arricchito di una forma di certificazione delle qualità ereditarie prima inesistente. Come è noto, nel regime vigente nei territori italiani soggetti al sistema tavolare esiste già un certificato giudiziale di eredità tra le cui prerogative, come recita l'art. 21, r.d. 28 marzo 1929 n. 499 (nel testo sostituito dall'art. 17, l. 29 ottobre 1974 n. 594), vi è quella di far «presumere ad ogni effetto la qualità di erede», anche nella prospettiva della salvezza dei pagamenti e degli acquisti da parte di terzi. Tale certificato è in altri termini idoneo a proteggere l'affidamento che taluno abbia riposto su di esso: il debitore del *de cuius* che paga nelle mani del soggetto legittimato dal certificato è liberato, salvo che non si dimostri che egli era in mala fede. Il certificato è poi il titolo idoneo per l'intavolazione nei libri fondiari, e ove nell'eredità siano compresi beni immobili (situati nelle zone soggette al regime tavolare, s'intende), la richiesta del certificato d'eredità è obbligatoria, in quanto presupposto indispensabile per l'iscrizione dell'acquisto *mortis causa*.

Fuori di queste aree geografiche, la modalità usualmente praticata per dimostrare il proprio *status* di erede o di legatario è invece l'atto di notorietà, che tuttavia non ha valore di prova legale circa i contenuti delle dichiarazioni rese, e la cui efficacia oltre i confini nazionali è piuttosto limitata. Per un sistema come il nostro, dunque, il CSE acquista un rilievo di prim'ordine, e questo spiega il diffuso interesse mostrato dalla letteratura giuridica e dagli operatori⁴. Anche a livello europeo, il CSE ha stimolato sin da subito

⁴ Di recente, il Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione Affari europei e internazionali, ha emanato un aggiornamento del Vademecum sul CSE, a dimostrazione dell'interesse dei professionisti per uno strumento che ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità.

l'attenzione di pratici ed interpreti⁵ e anche la Corte di Giustizia UE si è già in più occasioni pronunciata, con sentenze orientate nella direzione di estendere l'ambito applicativo del Regolamento, promuovendone ampie potenzialità⁶.

⁵ Tra i primi lavori sul Regolamento, v. A. BONOMI e P. WAUTELET, *Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012*, Bruxelles, 2013; A. BONOMI, *Il regolamento europeo sulle successioni*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2013, 293; P. FRANZINA e A. LEANDRO, *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Milano, 2013; U. BERGQUIST, R. FRIMSTON, F. ODERSKY, D. DAMASCELLI, P. LAGARDE e B. REINHARTZ, *Commentaire du règlement européen sur les successions*, Paris, 2015; H. HÜSSTEGE e N. MANSEL (hrsg.), *NomosKommentar-BGB*, VI, Baden-Baden, 2015; A.-L. CALVO CARAVACA, A. DAVI e H.-P. MANSEL, *The EU Succession Regulation: A Commentary*, Cambridge, 2016. Sul tema specifico del CSE, cfr. R. BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, 427; C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, 1; C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, in *Vita not.*, 2015, 1; D. DAMASCELLI, *Brevi note sull'efficacia probatoria del certificato successorio europeo riguardante la successione di un soggetto coniugato o legato da unione non matrimoniale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2017, 67; H. DÖRNER, *Il certificato successorio europeo da un punto di vista tedesco, Disposizioni attuative e questioni aperte*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, 424; A. FÖTSCHL, *The Relationship of the European Certificate of Succession to National Certificates*, in *ERPL*, 2010, 1259; P. LAGARDE, *Le certificat successoral européen dans l'ordre juridique français*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, 405; F. MAIDA, *Il certificato successorio europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 389; C.A. MARCOZ, *Nuove prospettive e nuove competenze per i Notai italiani: il rilascio del Certificato Successorio Europeo*, in *Notariato*, 2015, 497 ss.; F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, 729 ss.; S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, 467 ss.; R. PENNAZIO, *Il nuovo diritto delle successioni in Europa: l'introduzione del certificato successorio europeo e la tutela dei terzi acquirenti di beni ereditari*, in *Contr. impr./Eur.*, 2015, 317; P. WAUTELET e E. GOOSSENS, *Le certificate successoral européen – perspective belge*, *ivi*, 2015, 434; sia infine consentito il rinvio a I. RIVA, *Il certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, Napoli, 2017.

⁶ Corte di Giustizia, 12 ottobre 2017, Causa C-218/16, *Kubicka*; Id., 1 marzo 2018, Causa C-558/16, *Mahnkopf*; Id., 21 giugno 2018, Causa C-20/17, *Oberle*; Id., 16 luglio 2020, Causa C-80/19, *Teismas*. Per qualche considerazione d'insieme sia consentito il rinvio al mio *L'impatto del Regolamento UE 650/2012 sull'ordinamento italiano*, in *Casi controversi in materia di diritto delle successioni, I, Esperienze italiane*, a cura di S. Scola e M. Tescaro, Napoli, 2019, 51.

Allo stesso tempo non può mancare di rilevare come alcuni limiti insiti nella disciplina regolamentare del certificato successorio europeo ne abbiano compromesso, sino ad oggi, un largo impiego.

2. L'ambito applicativo del Regolamento UE n. 650/12 è circoscritto alle successioni con implicazioni transfrontaliere; pur non essendo espressamente chiarito, sembrerebbe che anche il CSE soggiaccia agli stessi limiti. Detto in altri termini, e riprendendo il tenore letterale della normativa, sembrerebbe consentito rilasciare un CSE soltanto qualora il richiedente abbia la necessità di far valere le proprie prerogative ereditarie in altro Stato membro. A seconda di come si intenda tale indicazione, le possibilità di impiego dello strumento variano: aderendo, come sembra preferibile, a una lettura estensiva, si può affermare che se anche tutti gli elementi principali della fattispecie concreta sono collocati in un solo Stato membro, la mera presenza di un immobile all'estero o la mera apertura di un conto corrente presso un istituto di credito estero giustificerebbero la richiesta di un certificato. Pur aderendo a questa impostazione, resterebbe comunque escluso l'impiego del certificato successorio europeo in presenza di successioni puramente domestiche, quando il richiedente non sia in alcun modo in grado di giustificare l'esigenza dell'impiego del documento presso altro Stato membro⁷. L'eventuale scelta di

⁷ È stata posta in proposito una questione di possibile discriminazione a rovescio, la quale tuttavia, come è noto, è irrilevante per l'ordinamento dell'Unione europea, potendo dare luogo a questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale interna. Cfr. A. BARONE e G. LIOTTA, *Il certificato successorio europeo (CSE): uno strumento nuovo per tutti i cittadini italiani o una discriminazione a rovescio?*, in *Federnotizie*, 26 gennaio 2015. Più precisamente, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia le c.d. discriminazioni a rovescio non sono rilevanti per il diritto europeo, trattandosi di forme di disparità di trattamento non fondate sulla cittadinanza, né sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sul credo personale, sull'handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale (fattori rilevanti per l'art.

operare oltre i confini tracciati dal Regolamento non sarebbe senza rischi: un CSE rilasciato con riguardo a una successione priva di elementi di internazionalità non potrebbe certamente produrre gli effetti tipici indicati dai sopra riportati commi 3 e 4 dell'art. 69 Reg.; verrebbe così messo in circolazione un documento apparentemente dotato di forza probatoria, idoneo a creare un legittimo affidamento – in capo a terzi creditori o aventi causa – che rischierebbe di venire deluso.

Sarebbe stato auspicabile che il legislatore italiano, nel dare attuazione alla normativa sovranazionale, avesse colto l'occasione per armonizzare il sistema attualmente vigente, che come accennato in precedenza vede ora la copresenza di tre attestazioni della qualità ereditaria, il certificato d'eredità del sistema tavolare di competenza giurisdizionale, il certificato successorio europeo di competenza notarile e l'atto di notorietà ricevibile dal cancelliere del Tribunale o dal notaio, senza una particolare competenza per territorio⁸. Un tentativo di sistemazione della materia è stato fatto con il disegno di legge delega AS 1151 presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, di concerto con il Ministro della Giustizia, il 19 marzo 2019, recante «Delega al Governo per la revisione del codice civile», nel quale, rilevata essere assolutamente maggioritaria l'interpretazione del regolamento che ne esclude l'applicabilità alle successioni interne, si prevedeva l'in-

10 TFUE e gli artt. 2, 3 e 9 Tratt. Lisbona), bensì sulla presenza o assenza di elementi di transnazionalità (tra le tante, v. Corte di Giustizia, 5 giugno 1997, Causa C-64/96, *Uecker*, in *Racc.*, 1987, I-3171; Id., 28 gennaio 1992, Causa C-332/90, *Steen I*, in *Racc.*, 1992, I-341; Id., 16 giugno 1994, Causa C-132/93, *Steen II*, in *Racc.*, 1994, 2715. Da ultimo, in una prospettiva più moderna, ma non alternativa alla precedente, Corte di Giustizia, 5 dicembre 2000, Causa C-448/98, *Guimont*, in *Racc.*, 2000, I-10663). Per il diritto europeo, dunque, spetta al legislatore nazionale valutare l'opportunità di intervenire al fine di evitare l'effetto discriminatorio conseguente all'entrata in vigore di una normativa europea che favorisce gli operatori di altri Stati membri rispetto agli operatori interni.

⁸ Ai sensi del terzo comma dell'art. 62 Reg. infatti, «il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri».

troduzione di strumenti analoghi al CSE per le successioni prive di profili di estraneità all'ordinamento nazionale. Assegnato alla Commissione Giustizia il 30 luglio 2019, i lavori sembrano essersi ora definitivamente arrestati.

Tornando ancora per un momento ai limiti insiti nel nuovo strumento di fonte unionale, poco convincente risulta la delimitazione temporale dell'efficacia prevista dal Regolamento. Più precisamente, il richiedente non ottiene il CSE originale, che rimane presso il notaio, bensì una copia autentica, avente una validità di soli sei mesi. Decorso questo breve periodo, chi è in possesso di una copia autentica dovrà tornare dal notaio emittente, il quale, valutata la permanenza delle condizioni, potrà prorogarne la durata facendone menzione nella stessa copia, oppure rilasciare una nuova.

Molti dubbi discendono poi dalla disciplina regolamentare, che essendo dettata per essere introdotta in una pluralità di ordinamenti differenti l'uno dall'altro, richiede di essere adattata nei singoli contesti normativi. A mero titolo esemplificativo, si osservi la difficoltà di definire con esattezza i poteri istruttori dell'autorità di rilascio genericamente descritti nell'art. 66, par. 1⁹, in considerazione del fatto che quest'ultima può essere un notaio, un giudice o altra autorità amministrativa.

L'obiettivo perseguito dal CSE di rafforzare la sicurezza nella circolazione di beni di provenienza successoria potrebbe essere infine meglio realizzato ove il nuovo strumento fosse assistito da un adeguato meccanismo di pubblicità, a livello europeo, dei certificati emessi e circolanti, non previsto dal Regolamento e per ora non esistente.

Nonostante tutti questi limiti, che ne hanno sicuramente pregiudicato la diffusione nella prassi, il CSE va guardato con favore,

⁹ «Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie».

auspicando che il dibattito interpretativo contribuisca a sciogliere i principali nodi ermeneutici, e a instaurare un clima di fiducia verso lo strumento.

3. Nella prospettiva di sottolinearne la rilevanza di diritto sostanziale, vorrei fare ora qualche breve riflessione sui rapporti tra il CSE e l'atto di accettazione dell'eredità.

L'accostamento va innanzitutto chiarito. Il CSE è un documento di legittimazione di provenienza notarile, pertanto non può essere in quanto tale un atto di accettazione dell'eredità. Esso tuttavia attesta la presentazione di una domanda di rilascio da parte di un soggetto che si qualifica quale erede ed è su tale domanda che occorre riflettere, chiedendosi in primo luogo se essa potrebbe valere quale accettazione espressa o quale accettazione tacita. Il discorso conduce a esplorare, seppure sinteticamente, la linea di distinzione tra queste due forme di accettazione.

Muovendo dall'accettazione espressa, essa, in sintesi, può essere definita quale manifestazione da parte del chiamato di una volontà volta all'acquisto dell'eredità: secondo l'opinione largamente prevalente, l'accettazione espressa dell'eredità è un atto di natura negoziale, e più precisamente un negozio unilaterale tra vivi non recettizio. Essa consta di una dichiarazione necessariamente formale, richiedendo l'art. 475 c.c. l'atto pubblico o la scrittura privata. Tuttavia, è trascrivibile soltanto l'accettazione di eredità espressa contenuta in atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Nell'accettazione espressa si rintraccia una manifestazione di volontà consapevole e intenzionale, specificamente diretta verso l'effetto giuridico dell'acquisto dell'eredità. Anche senza l'impiego di formule sacramentali, e pure nel contesto di altra dichiarazione diretta a diverso fine (ad esempio nella premessa¹⁰), si richiede però

¹⁰ CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* Cicu e Messineo, XLII, Milano, 1961, 166; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni, Libro secondo del codice civile*, Napoli, 1990, 99.

al chiamato di dichiarare in modo espresso che accetta l'eredità o che assume il titolo di erede.

Occorre allora stabilire se la richiesta di CSE da parte di un soggetto, chiamato all'eredità, che si presenta quale erede, possa valere da accettazione espressa. Anche questa tesi è stata sostenuta, probabilmente sulla scia di quanto si usa ritenere con riguardo al diverso contesto del certificato d'eredità del sistema tavolare, dove il ricorso, che richiede la sottoscrizione autenticata del richiedente/erede, è equiparato ad un'accettazione ai sensi dell'art. 474 c.c., e comunemente a un'accettazione espressa.

Ma specie con riguardo alla domanda di CSE, che tra l'altro non richiede l'autenticazione della sottoscrizione, la qualificazione come accettazione espressa non persuade. Se è pur vero che con la domanda di un certificato il richiedente si presenta nella sua qualità di erede, manca in questo atto l'intenzione attuale ed esplicita di accettare. In special modo quando tale richiesta è fatta avvalendosi del modulo precompilato contenuto nell'allegato IV al Regolamento 650/2012, dove la dichiarazione di essere erede assume le fattezze di una crocetta apposta alla dicitura 'erede'. Oltre questo dato 'redazionale', la domanda di rilascio non sembra esprimere una volontà diretta all'acquisto, ma sembrerebbe invece presupporla. Sorge così l'interrogativo se la richiesta di certificato da parte del chiamato all'eredità che si presenta quale erede possa valere da accettazione tacita.

Venendo allora all'atto di accettazione tacita, esso consiste nel compimento da parte del chiamato all'eredità di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che questi non potrebbe compiere se non nella qualità di erede: sotto il profilo formale, nulla vieta che essa si realizzi per il tramite di dichiarazioni redatte in forma scritta.

Non è esatto infatti affermare che l'accettazione tacita è necessariamente atto non formale o non dichiarativo. Piuttosto, nell'accettazione tacita la volontà di accettare viene desunta da un contegno, che ben può essere un atto formale, o dichiarativo, il quale

tuttavia non ha per scopo di manifestare e far conoscere all'esterno la volontà di accettare l'eredità, semmai ha per scopo o funzione di far conoscere all'esterno una diversa volontà¹¹. Ciò avviene quando la dichiarazione di una volontà è anche contestualmente attuazione di un'altra volontà (non dichiarata o manifestata)¹².

Atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare è un atto che, obiettivamente considerato, non ammette altra conclusione. Allontanandosi dalla classica impostazione volontaristica, sembra corretto affermare, con la dottrina maggioritaria, che la norma non richiede una volontà concreta ed effettiva di accettare, che andrebbe ricercata e valutata caso per caso; il legislatore richiede piuttosto che sia oggettivamente rintracciabile, nell'atto posto in essere, una presupposta volontà di accettazione. Si è dunque in presenza di un atto obiettivamente incompatibile con la volontà di rinunciare¹³.

In altri termini, si può dire che nell'accettazione espressa il linguaggio utilizzato – pur non richiedendosi formule sacramentali – è direttamente evocativo del fatto significato, ovvero della volontà di accettare; viceversa, nell'accettazione tacita l'atto posto in

¹¹ L. FERRI, *Successioni in generale*, Art. 456-511, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, *Libro secondo – Delle successioni*, Bologna-Roma, 1966, 212.

¹² L'accettazione tacita di eredità è qualificata da autorevole dottrina come «negozio di attuazione», appunto sottolineando il fatto che in essa la volontà non è dichiarata, ma soltanto espressa mediante attuazione; la sua nota peculiare è di «realizzare immediatamente la volontà del soggetto, di esaurirne l'intento, senza porre l'agente in relazione con altri soggetti: cfr. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 9^a ed., Napoli, 1971, 137.

¹³ L. FERRI, *Successioni in generale*, cit., 218-219: «Quando si istituisce fra un contegno ed una volontà un rapporto di necessarietà, non si può aver presente la volontà in senso soggettivo o reale, la quale può sempre essere in contrasto col contegno. Questo presuppone necessariamente la volontà di accettare quando una persona normale, che agisce in modo logico e coerente, non lo terrebbe se non intendesse essere o divenire erede». La costatazione dell'irrelevanza della volontà in senso soggettivo o reale porta alcuni autori alla conseguenza che si tratti di non di un negozio, bensì di un mero atto giuridico: A. CICU, *Successioni*, cit., 178.

essere dal chiamato, ancorché manifestato mediante dichiarazioni, comunica la volontà manifestata in via soltanto indiretta, lasciando intendere, inferire o presupporre una volontà di accettare¹⁴. Poco conta che il chiamato abbia realmente voluto, comportandosi in quel modo, accettare l'eredità; o che egli sia stato o meno consapevole della conseguenza dell'atto che stava compiendo. Tale giudizio non può discendere che da una valutazione obiettiva dell'atto, fermo restando che è indispensabile la consapevolezza della delazione in proprio favore, non potendo ravvisarsi diversamente alcuna conclusione nel contegno.

Alla luce di queste considerazioni, si può valutare la rilevanza della richiesta di CSE. Nella misura in cui il soggetto si presenta come erede, essa può dirsi sottendere, ad una valutazione obiettiva, una volontà di accettazione, pur non esprimendola in via diretta; la richiesta non è invero oggettivamente intesa a rappresentare il fatto interiore della volontà di accettare, essendo indirizzata ad altro fine. La volontà di accettare si ricava indirettamente, non diversamente da quanto accade nelle ipotesi in cui l'erede compia un atto giuridico che non sarebbe legittimato a compiere se non nella qualità di erede (quale un atto dispositivo di beni ereditari o la proposizione

¹⁴ Di recente, la dottrina è tornata sul criterio distintivo tra accettazione espressa e tacita: osservata l'irrilevanza del dato formale (anche una dichiarazione scritta può valere da accettazione tacita) e sul dato dell'intenzionalità, il criterio più idoneo è stato individuato nel modo con cui l'ordine giuridico valuta e recepisce il significato dell'atto, e dunque su un parametro oggettivo che si estrinseca nella tecnica di valutazione, di riconoscibilità della volontà da parte dell'ordinamento. Nell'*aditio* espressa la concordanza tra intento ed effetti è desunta dall'ordinamento sempre in via diretta ed esplicita, poiché il linguaggio utilizzato (cd. fatto significante) è direttamente evocativo del fatto significato (ovvero dell'oggetto della conoscenza: la volontà di accettare). Nell'accettazione tacita, al contrario, «l'atto posto in essere dal chiamato, anche se manifestato mediante mezzi di linguaggio convenzionali (cd. dichiarazioni), comunica (o presuppone) la volontà manifestativa non in via diretta, ma in via indiretta, poiché lascia mediatamente intendere, inferire o presupporre la volontà di accettare (cd. significazione illativa o inferenziale)»: G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in R. CALVO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni*, Napoli, 2008, 214.

di una domanda giudiziale cui è legittimato unicamente l'erede), e giustifichi la sua legittimazione esplicitando la sua qualità di erede, o di titolare in forza di successione ereditaria. In tutte queste ipotesi, non si è in presenza di un atto di accettazione espressa.

Come si è detto, l'accettazione tacita si fonda sul compimento di un atto, che soltanto l'erede può compiere: anche questo requisito mi pare sussistere nella richiesta di CSE. È vero che il certificato può essere richiesto da una pluralità di soggetti, ma è anche vero che se è richiesto da chi si dichiara erede e allo scopo di certificare tale qualità e i relativi poteri, diventa atto che può compiere soltanto l'erede.

Se il chiamato all'eredità richiedesse il certificato nella veste appunto di mero chiamato, lo potrebbe fare quale amministratore dell'eredità nel possesso dei beni ereditari, per esercitare i limitati poteri riconosciutigli dall'art. 460 c.c.; ove giustificasse la richiesta di rilascio affermando la necessità di esercitare prerogative ereditarie, ciò varrebbe di fatto quale atto di accettazione tacita, a prescindere dalla consapevolezza degli effetti giuridici di tale azione.

È invece da escludere che il chiamato possa ottenere un certificato successorio europeo per mere finalità esplorative, ovvero per accertare l'entità del patrimonio ereditario o informarsi sui conti correnti del *de cuius*, e simili. La mera richiesta di informazioni per valutare la convenienza di un'accettazione pura e semplice non è «esercizio di diritti e poteri inerenti alla qualità ereditaria» del chiamato amministratore: l'esigenza esplorativa è estranea al concetto di gestione del patrimonio ereditario.

4. Le suesposte riflessioni circa l'inquadramento della domanda di CSE quale atto di accettazione tacita e del CSE quale atto attestante l'avvenuta accettazione tacita non hanno portata esclusivamente teorica, ma conducono a importanti conseguenze sotto plurimi profili.

L'autorità di rilascio sarà infatti esonerata dal porsi il problema di un'eventuale previa accettazione dell'eredità da parte del chia-

mato; si noti per inciso che nulla esclude che in taluni ordinamenti, la cui legge potrebbe nel caso concreto essere la legge regolatrice della successione, un atto di accettazione nemmeno sia richiesto.

Inoltre, un ulteriore riflesso applicativo si coglie sotto il profilo della trascrizione, e in particolare in risposta al problema spinoso e irrisolto della trascrizione dell'accettazione tacita: potrebbero aprirsi le porte alla trascrivibilità del certificato medesimo, quale attestazione della richiesta di rilascio del certificato, e dunque dell'accettazione intervenuta tacitamente, e non necessariamente ad opera del medesimo notaio che ha emesso il CSE¹⁵. Nemmeno costituirebbe un problema il fatto che la richiesta di certificato intervenga successivamente a una già intervenuta accettazione tacita, o un possesso prolungato di oltre tre mesi dei beni ereditari. Non sembra che la prassi di trascrivere un atto che vale da accettazione tacita presupponga un'indagine rivolta a verificare che prima di quell'atto non ci sia già stato altro atto con il medesimo effetto. È sì vero che tecnicamente un atto di accettazione, tacita o espressa che sia, è priva di causa laddove il chiamato sia già erede; ma

¹⁵ Ai sensi dell'art. 69, par. 5, Reg. «Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro». Viene tuttavia fatto salvo l'art. 1, par. 2, lettere *k* ed *l*, Reg., che si riferiscono a due materie escluse dall'ambito applicativo del Regolamento: la natura dei diritti reali e le iscrizioni di diritti su beni mobili o immobili. Tali previsioni normative vanno coordinate, anche in conformità a quanto emerge dai *Considerando* n. 18 e n. 19, nel senso che se da un lato spetta alla legge dello Stato in cui è tenuto il registro determinare le condizioni legali e le modalità di iscrizione, nonché gli effetti dell'iscrizione stessa, allo stesso tempo le autorità di uno Stato membro devono accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro, ivi compreso il CSE, quale documento idoneo alla registrazione, se presenta i requisiti sostanziali richiesti dalla legge del luogo, e non escluderne la rilevanza a tali fini per il solo fatto che provenga da un altro Stato membro. In questa direzione si è recentemente espresso il Tribunale di Trieste, affermando che il certificato di matrice europea è titolo per l'intavolazione degli acquisti *mortis causa* nei libri fondiari, al pari del certificato di eredità o legato emesso dal giudice tavolare: Trib. Trieste, ufficio del giudice tavolare, 8 maggio 2019, in *Dir. succ. fam.*, 2020, 740, con mia nota, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*.

è altresì vero che sarebbe formalistico pretendere, in materia di acquisti *mortis causa*, e quindi in un ambito estraneo alla funzione dichiarativa di opponibilità della trascrizione, che sia trascrivibile soltanto e unicamente il primo atto che vale da accettazione (potendo essere anche un atto di disposizione di beni non registrati). In tal caso, come si è osservato in dottrina, ci troveremmo di fronte a un «veicolo (formalmente idoneo per la trascrizione) portante la volontà ricognitiva di un acquisto già avvenuto»¹⁶: l'atto notarile diventa un'occasione per dare pubblicità ad un acquisto che – nella stragrande maggioranza dei casi – si è già perfezionato.

Concludo sottolineando come anche alla luce di queste considerazioni emerga l'opportunità di un ripensamento legislativo per un migliore coordinamento del certificato successorio europeo con il diritto interno e per una sua estensione – che attualmente non è proponibile in via interpretativa – alle successioni domestiche.

¹⁶ F. REGINE, *Questioni in tema di trascrizione degli acquisti per causa di morte*, in *Notariato*, 2014, 620.